

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 5/ 2022

Oggetto: Peste Suina Africana – P.S.A.

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2018/1629 (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;
- Regolamento di esecuzione (UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere

- a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
  - il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
  - la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia;
  - il D.M. 7 marzo 2008 "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
  - la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 19 comma 1, che prevede la possibilità da parte delle Regioni, di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
  - il Manuale della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute relativo alle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021);
  - Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico del Ministero della Salute pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale dello stesso Ministero ;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 del Ministero della Salute inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF Ufficio 3 prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita precauzionalmente la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

Visto il resoconto prot. DGSAF N. 393 del 10/01/2022 della riunione tenutasi in data 07/07/2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021);

Visto il verbale prot. DGSAF N. 604 del 11/01/2022 della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, tenutasi il 10/01/2022, in cui si è preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti che ha collegialmente deliberato;

Vista l'Ordinanza del Ministro ( O.M.) della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);

Preso atto dell' esito delle riunioni dell'Unità di Crisi regionale di cui alla DGR 1085/2021;

Vista la nota prot. n. 26040 del 14/01/2022 con la quale Regione Liguria ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti sul territorio regionale la comunicazione relativa all'istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi accertati di Peste suina africana;

Visto il Provvedimento del Direttore del Ministero della Salute Ufficio 3 Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" prot. 1195 del 18/01/2022

VISTA l'Ordinanza regionale n. 4/2022 del 19/01/2022

VISTO il D.L. n.9 del 17/02/2022 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), in cui fra l'altro all'art. 1 c.1. è disposto che le Regioni e Province Autonome debbano adottare entro trenta giorni il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa);

CONSIDERATO che il D. Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii. all'art. 117 comma 1 e l'art. 32 della l. 833/78 stabiliscono che le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

PRESO atto delle relazioni delle ASL 2, ASL 3 e ASL 4 pervenute al competente settore regionale circa lo stato di attuazione delle macellazioni dei suidi detenuti all'interno degli allevamenti familiari per autoconsumo nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche e nella zona di cui all'art. 2 del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 ;

PRESO atto delle relazioni delle ASL 2 e ASL 3 pervenute al competente settore regionale circa lo stato di attuazione delle macellazioni dei suidi negli allevamenti di tipo commerciale presenti nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche;

PRESO atto delle relazioni delle ASL 2 e ASL 3 pervenute al competente settore regionale circa lo stato di attuazione delle macellazioni/abbattimenti dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche;

Ritenuto necessario, disporre che la quota residua di macellazioni di cui ai precedenti capoversi debba essere conclusa inderogabilmente entro 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto;

Ritenuto peraltro necessario disporre il prolungamento per ulteriori 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto della sospensione delle attività selvicolturali, ad esclusione dei tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di confermare per le restanti parti quanto già disposto dalla precedente Ordinanza regionale n. 4/2022, fino a nuovo provvedimento;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche si applicano le misure previste dalle disposizioni dell'Ordinanza dei Ministri ( O.M.) del 13/01/2022, del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 e dell'Ordinanza regionale n. 4/2022 con le seguenti specifiche:

- le macellazioni dei suidi negli allevamenti di tipo commerciale deve essere conclusa inderogabilmente entro 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto;
- le macellazioni dei suidi detenuti all'interno degli allevamenti familiari per autoconsumo nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche e nella zona di cui all'art. 2 del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 devono essere concluse inderogabilmente entro 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto;
- le macellazioni/abbattimenti dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche e nella zona di cui all'art. 2 del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 devono essere conclusi inderogabilmente entro 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto;
- le macellazioni/abbattimento dei cinghiali presenti nei campi di addestramento cani devono essere conclusi inderogabilmente entro 14 giorni dalla data di vigenza del presente atto
- sono sospese per ulteriori 14 giorni dalla data del presente atto le attività selvicolturali, ad esclusione dei tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Per quanto non espressamente indicato al precedente punto 1), restano in vigore le disposizioni di cui all'Ordinanza dei Ministri ( O.M.) del 13/01/2022, al Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 con le specifiche dell'Ordinanza regionale n. 4/2022 .

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 0,00 del 26 febbraio 2022 e ha efficacia fino a nuovo provvedimento.

## MANDA

la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:


- al Ministero della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
- al Sindaco della Città Metropolitana;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.*

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 25 febbraio 2022.

  
Giovanni Toti